

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Addendum al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe — Dichiarazione riguardante la posizione comune del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe e il regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** 1
- Regolamento (CE) n. 320/2004 della Commissione, del 24 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2
- ★ **Direttiva 2004/21/CE della Commissione, del 24 febbraio 2004, relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione e d'impiego di coloranti azoici (tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) ⁽¹⁾** 4

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento europeo

2004/180/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 29 gennaio 2004, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001 — Sezione VII — Comitato delle regioni** 6

Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001 — Sezione VII — Comitato delle regioni 8

Consiglio

2004/181/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 gennaio 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004** 13

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria	14
2004/182/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 13 gennaio 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un'intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria	16
Intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria	17
2004/183/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 13 gennaio 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria	19
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria	20
2004/184/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 13 gennaio 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria	22
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria	23
2004/185/Euratom:	
★ Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa all'adozione di un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica	25
Commissione	
2004/186/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2004, che modifica alcuni allegati della decisione 96/510/CE riguardo ai requisiti zootecnici per l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 388]	27
2004/187/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 640]	35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Addendum al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾

Dichiarazione riguardante la posizione comune del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe e il regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche non osta a che gli istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi li accreditino sul conto congelato di una persona o entità figurante nell'elenco, purché siano congelati anche gli importi accreditati. L'istituto finanziario dovrebbe informare delle transazioni le autorità competenti.

⁽¹⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 320/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	88,2
	204	37,1
	212	115,9
	999	80,4
0707 00 05	052	144,3
	068	88,3
	204	32,1
	999	88,2
0709 10 00	220	68,9
	999	68,9
0709 90 70	052	104,9
	204	65,7
	999	85,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,2
	204	45,9
	212	51,1
	220	45,5
	600	41,8
	624	62,1
	999	48,9
0805 20 10	204	100,9
	999	100,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	70,1
	204	93,1
	220	88,5
	400	58,9
	464	71,6
	600	97,2
	624	76,4
	999	79,4
0805 50 10	052	60,0
	999	60,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,9
	388	111,5
	400	98,9
	404	90,1
	508	105,8
	512	95,0
	528	98,7
	720	76,6
	999	89,4
0808 20 50	060	65,7
	388	76,0
	400	88,5
	512	65,9
	528	86,4
	720	152,2
	999	89,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVA 2004/21/CE DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2004

relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione e d'impiego di coloranti azoici (tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/61/CE recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, che verte sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di alcune sostanze e preparati pericolosi ⁽²⁾, vieta l'utilizzo di determinati coloranti azoici in articoli tessili e di cuoio. Gli articoli tessili e di cuoio in oggetto non possono essere commercializzati a meno che risultino conformi alle prescrizioni stabilite in tale direttiva.
- (2) L'articolo 2 della direttiva 2002/61/CE prescrive che si adottino metodi di prova per l'applicazione del punto 43 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
- (3) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha sviluppato metodi di prova da utilizzare per controllare gli articoli tessili e di cuoio ai fini dell'applicazione del punto 43 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
- (4) La presente direttiva va applicata senza che ciò rechi pregiudizio alle disposizioni della legislazione comunitaria che stabiliscono prescrizioni di minima per la protezione dei lavoratori, con particolare riferimento alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽³⁾, e la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro ⁽⁴⁾ (sesta direttiva particolare a termini dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

- (5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei preparati e delle sostanze pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24).

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 148 dell'1.6.1999, pag. 66).

ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

1) al punto 43 «coloranti azoici», nella seconda colonna, il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati in tale appendice, non vanno impiegati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

- capi d'abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,
- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copriesedie, borse portate attorno al collo,
- giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,
- filati e tessuti destinati al consumatore finale.»;

2) al punto 43 dell'appendice si aggiunge quanto segue:

«Elenco dei metodi di prova

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma	Documenti di riferimento	Riferimento della norma dichiarata obsoleta
CEN	Cuoio — Analisi chimiche — Determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti	CEN ISO/TS 17234:2003	Nessuno
CEN	Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili senza estrazione	EN 14362-1:2003	Nessuno
CEN	Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 2: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili per estrazione delle fibre	EN 14362-2:2003	Nessuno

(*) EEN — Organismo europeo di normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis; tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 29 gennaio 2004

sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001 — Sezione VII — Comitato delle regioni

(2004/180/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2001 [SEC(2002) 405 — C5-0247/2002],
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività di pertinenza del bilancio generale per l'esercizio 2001, corredata delle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione di assicurazione in cui la Corte dei conti attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
- vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
- visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
- visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
- viste le osservazioni del controllore finanziario del Comitato delle regioni, formulate nella nota del 25 settembre 2001 destinata al segretario generale del Comitato stesso,
- vista la lettera inviata il 27 febbraio 2003 dal direttore dell'amministrazione del Comitato delle regioni alla presidente della commissione per il controllo dei bilanci,
- viste la lettera della Corte dei conti, pervenuta l'11 luglio 2003 al Comitato delle regioni, in risposta alla richiesta di un audit dei conti 2001, formulata dal Comitato, e la relazione interlocutoria dell'OLAF in data 28 luglio 2003,
- vista la relazione definitiva dell'OLAF in data 8 ottobre 2003 e i relativi commenti del Comitato delle regioni, inviati con lettera del 29 ottobre 2003,
- visti l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- viste la sua decisione e la sua risoluzione dell'8 aprile 2003 ⁽¹⁾ sul rinvio del discarico,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0486/2003),
1. concede il discarico al segretario generale del Comitato delle regioni per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001;
 2. espone le proprie osservazioni nella risoluzione allegata;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, e di farle pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale
Julian PRIESTLEY

Il Presidente
Pat COX

⁽¹⁾ GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 57 e 58.

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001 — Sezione VII — Comitato delle regioni**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2001 [SEC(2002) 405 — C5-0247/2002],
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività di pertinenza del bilancio generale per l'esercizio 2001, corredata delle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione di assicurazione in cui la Corte dei conti attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
 - visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - viste le osservazioni del controllore finanziario del Comitato delle regioni, formulate nella nota del 25 settembre 2001 destinata al segretario generale del Comitato stesso,
 - vista la lettera inviata il 27 febbraio 2003 dal direttore dell'amministrazione del Comitato delle regioni alla presidente della commissione per il controllo dei bilanci,
 - viste la lettera della Corte dei conti, pervenuta l'11 luglio 2003 al Comitato delle regioni, in risposta alla richiesta di un audit dei conti 2001, formulata dal Comitato, e la relazione interlocutoria dell'OLAF del 28 luglio 2003,
 - visti l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - viste la sua decisione e la sua risoluzione dell'8 aprile 2003 ⁽⁴⁾ sul rinvio del discarico,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0486/2003),
1. ricorda che con la sua decisione dell'8 aprile 2003 ha rinviato il discarico relativo ai conti 2001 del Comitato delle regioni per i seguenti motivi:
 - contraddizioni e diversità di interpretazione fra i documenti presentati dal controllore finanziario e quelli del direttore dell'amministrazione, pervenuti nel contesto della procedura di discarico e confermati in occasione della riunione del 19 marzo 2003 della sua commissione per il controllo dei bilanci,
 - richiesta specifica di assistenza esterna, formulata dal controllore finanziario, per risolvere problemi di gestione finanziaria in sospeso,
 - riserve formulate dal controllore finanziario relativamente al rimborso di spese di partecipazione a riunioni esterne, spese di viaggio e indennità giornaliera;
 2. ribadisce che nella succitata risoluzione dell'8 aprile 2003 ha invitato il Comitato delle regioni a incaricare senza indugio un organismo esterno riconosciuto, di preferenza la Corte dei conti, di effettuare un audit indipendente, esaustivo e approfondito sull'esecuzione generale del bilancio del Comitato, nonché sulla gestione finanziaria ed amministrativa dello stesso, precisando che tale audit doveva esaminare, fra l'altro, gli aspetti succitati, attestare la buona gestione finanziaria dell'istituzione ed essere trasmesso all'autorità di discarico il più presto possibile, per consentirle di esaminare la decisione definitiva relativa al discarico 2001;

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 57 e 58.

3. rileva che, reagendo a tale risoluzione e alla richiesta del Comitato delle regioni, la Corte dei conti si è impegnata (in una lettera del 14 maggio 2003) ad estendere la portata dell'audit in corso, relativo alla dichiarazione di assicurazione per il 2002: l'audit comprenderà pertanto un'analisi delle procedure di controllo applicate e un esame della legalità e della regolarità di un campione delle relative transazioni; la Corte esaminerà, in particolare, un campione delle transazioni relative ai conti 2001 della voce 1004 — Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie; ricorda che, in occasione di una riunione della commissione competente del Parlamento, la Corte si è impegnata a comunicare alla commissione le proprie conclusioni in tempo utile per consentirle di elaborare e di presentare una seconda relazione al Parlamento nel corso dell'autunno 2003;
4. prende nota delle conclusioni della Corte, comunicate in una lettera ⁽¹⁾ firmata dal suo presidente secondo le quali:

«Nel 2002 i controlli sono stati rigorosi, in conseguenza di una relazione del controllore finanziario del settembre 2001 e della nomina di un nuovo amministratore degli anticipi, nel gennaio 2002.

Le constatazioni effettuate dalla Corte a seguito degli esami e delle analisi dei conti 2001 del Comitato delle regioni non riportano alcuna infrazione di rilievo alle disposizioni in materia di bilancio o finanziarie applicabili alle spese effettuate dal Comitato delle regioni nel 2001; tali constatazioni sono conformi alla dichiarazione di assicurazione della Corte che figura nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 2001»;

5. rileva che le conclusioni della Corte dei conti sembrano contraddire le proprie constatazioni, contenute nella lettera settoriale 2002, indirizzata al Comitato delle regioni e resa disponibile alla propria commissione per il controllo dei bilanci, nella quale si fa rilevare che su un campione di 30 transazioni sono stati riscontrati 8 errori;
6. rileva che la lettera della Corte dei conti non ha costituito l'«audit dettagliato, esaustivo e indipendente» richiesto al Comitato delle regioni; deplora il fatto che l'audit della Corte dei conti non abbia fatto luce sulle carenze nell'applicazione delle procedure di stipula di contratti e di appalti da parte del Comitato delle regioni e che costituiscono una parte rilevante della relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); rileva tuttavia che le carenze summenzionate figurano nella relazione annuale 2002;
7. critica la Corte dei conti che, contrariamente all'OLAF, non ha potuto scoprire irregolarità presso il Comitato delle regioni; si attende, entro la fine di febbraio 2004, una dichiarazione della Corte dei conti che illustri in modo dettagliato come sia stato possibile giungere a siffatti discrepanti risultati;
8. prende atto delle seguenti osservazioni basate su talune conclusioni dell'OLAF:
 - a) procedure di appalto
 - l'inchiesta non ha rivelato alcuna prova concreta di un arricchimento personale o di un'intenzione fraudolenta da parte del personale del Comitato delle regioni, o che esso abbia subito perdite finanziarie,
 - sono state tuttavia messe in luce un'incompetenza e un'inosservanza sistematiche delle disposizioni essenziali in materia di procedure di appalto e di gestione finanziaria, compresi elementi fraudolenti e offerte fittizie,
 - è stata rilevata una cultura endemica di mancanza di professionalità, nonché improvvisazione,
 - il Comitato delle regioni dovrebbe in futuro formare il proprio personale in materia di procedure finanziarie e di appalti,

⁽¹⁾ Lettera non mandata di Juan Manuel Fabra Vallés a Sir Albert Bore, pervenuta al Comitato delle regioni l'11 luglio 2003.

- il Comitato delle regioni dovrebbe associare il proprio servizio giuridico alle procedure amministrative,
 - il presidente del Comitato delle regioni dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di avviare procedure disciplinari nei confronti dei funzionari interessati;
- b) pagamento delle indennità ai membri del Comitato delle regioni
- vari membri hanno presentato richieste di rimborso spese e/o pezze giustificative incomplete o false, in contravvenzione al disposto dell'articolo 196 del Codice penale belga e della decisione reale belga del 31 maggio 1933 sulle dichiarazioni concernenti le indennità e le sovvenzioni,
 - l'amministrazione del Comitato delle regioni dovrebbe adottare disposizioni dettagliate relativamente alle liste di presenza e alle indennità,
 - le disposizioni del Comitato delle regioni relative a coloro che denunciano le irregolarità dovrebbero essere allineate a quelle convenute tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione,
 - sarebbe opportuno effettuare una nuova valutazione delle indennità versate a taluni membri e, all'occorrenza, provvedere ai recuperi,
 - il Comitato delle regioni dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di avviare procedure disciplinari a seguito del fatto che alcuni funzionari di questa istituzione non hanno comunicato all'OLAF i fatti di cui erano a conoscenza e la cui natura era tale da costituire un'irregolarità recante pregiudizio agli interessi finanziari della Comunità;
- c) ruolo del controllore finanziario
- non è stato rispettato il ruolo istituzionale del controllore finanziario, del comitato consultivo per gli appalti pubblici e del potere superiore del presidente,
 - l'amministrazione ha focalizzato i propri sforzi nello scoraggiare o destabilizzare i messaggeri forieri di cattive notizie, nel caso specifico il controllore finanziario, piuttosto che nel cambiare le cose a beneficio del Comitato delle regioni;
9. ricorda l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativo alle indagini svolte dall'OLAF, a norma del quale il direttore dell'ufficio è espressamente tenuto a trasmettere alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte sui fatti penalmente perseguibili; sottolinea che a tal fine il regolamento non prevede alcun margine discrezionale per il direttore e che spetta unicamente alle autorità giudiziarie competenti decidere in merito all'avvio di una procedura penale;
10. prende atto delle seguenti osservazioni del Comitato delle regioni allegate a una lettera in data 29 ottobre 2003 del presidente del Comitato:
- a) non sembra necessario rinviare la questione alle autorità giudiziarie per quanto riguarda la condotta di un membro attuale, di un ex membro o del personale del Comitato delle regioni;
- b) per quanto riguarda le indennità dei membri:
- l'importo controverso di 9 552,12 EUR del membro «A» ⁽²⁾ sarà recuperato presso i suoi eredi, nella misura in cui ciò è giuridicamente e amministrativamente possibile,
 - l'importo insoluto di 261,50 EUR di indennità giornaliera del membro «B» per il 2000 è già stato rimborsato al Comitato delle regioni,
 - la questione relativa al membro «C» è stata sottoposta a nuova e approfondita valutazione da cui è risultato un saldo positivo di 1 140,23 EUR a favore del membro,
 - i formulari di domanda di indennità e le relative disposizioni saranno sottoposti a nuova valutazione;

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ L'importo è relativo al 1998 e pertanto non rientra nella presente relazione sul discharge.

- c) per quanto riguarda le procedure di appalto:
- non vi è stata alcuna perdita finanziaria per il Comitato delle regioni,
 - il Comitato delle regioni ha deciso di non rinnovare il contratto relativo alla stampa del notiziario con la società in questione;
- d) per quanto riguarda la gestione generale:
- nell'aprile 2003 il Comitato delle regioni ha adottato una nuova politica del personale;
 - in occasione della riunione dell'8 ottobre 2003, l'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni ha deciso di elaborare un piano di lavoro volto a migliorare l'amministrazione e la gestione del Comitato; tre gruppi di lavoro presenteranno all'Ufficio di presidenza una proposta di riforma, in vista di una decisione da adottarsi nel febbraio 2004,
 - il Comitato delle regioni ha approvato la domanda dell'ex segretario generale, la cui nomina è stata annullata per motivi procedurali dal Tribunale di primo grado il 18 settembre 2003 (Causa T-73/01), di beneficiare di un'aspettativa non remunerata rispetto alla sua attuale posizione di funzionario di grado A 2 del Comitato delle regioni, a decorrere dal 1° febbraio 2004, e di beneficiare di un prepensionamento a decorrere dal 1° settembre 2004;
11. prende atto della sua dichiarazione, pronunciata dinanzi alla commissione competente il 4 novembre 2003, in cui egli riconosce che vi è stata una cultura endemica di nepotismo in seno al Comitato delle regioni nel 2001 e in cui comunica l'intenzione di sottoporre nel febbraio 2004 una proposta globale di riforma amministrativa del Comitato delle regioni all'Ufficio di presidenza dello stesso; ritiene che questa proposta debba essere elaborata con il contributo attivo di un esperto esterno indipendente, ad esempio un ex membro della Corte dei conti, e accoglie positivamente l'impegno in tal senso del Segretario generale facente funzioni; chiede al Comitato delle regioni di trasmettere non appena possibile il testo della proposta al Parlamento europeo; reputa che la proposta debba includere garanzie in merito alla capacità del revisore interno di svolgere il proprio compito in modo professionale e indipendente;
12. invita il presidente del Comitato delle regioni a prevedere un piano d'azione per la revisione completa dell'istituzione, analogo a quello introdotto dalla Commissione nel marzo 2000 e contenente misure specifiche, obiettivi e termini che consentano di misurare i progressi compiuti;
13. sostiene le critiche e le raccomandazioni per quanto riguarda l'avvio di procedure disciplinari nei confronti di vari funzionari del Comitato delle regioni, tra i quali due persone identificate, e accoglie favorevolmente l'impegno in tal senso del Segretario generale facente funzioni;
14. appoggia l'attività svolta dal revisore interno; condanna, fermo restando l'esito del procedimento avviato dal revisore interno a norma dell'articolo 24 dello statuto, l'ostruzione ufficiale da parte dell'amministrazione del Comitato delle regioni di cui sono stati oggetto il controllore finanziario/revisore interno e il relativo servizio nel corso dell'esercizio del loro mandato a norma del regolamento finanziario; elogia il revisore interno e il suo servizio per la loro serietà e i ripetuti tentativi, purtroppo non riusciti, di convincere l'amministrazione e l'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni della necessità di adottare azioni riparatrici; riconosce che, in mancanza della protezione normalmente accordata a funzionari che riferiscono pratiche scorrette, il revisore interno ha avuto ragione di esprimere le proprie preoccupazioni direttamente al Parlamento europeo e non dovrebbe subire alcuna conseguenza a seguito di ciò;
15. rileva che la regolamentazione relativa ai pagamenti di indennità ai membri del Comitato delle regioni è stata riveduta il 19 novembre 2002 e che essa prevede che i biglietti e le carte di imbarco debbano essere esibiti prima di qualsiasi rimborso;
16. chiede al Comitato delle regioni una dichiarazione d'impegno a fare tutto il possibile per provvedere a che tutti i suoi membri offrano una coscienziosa collaborazione al fine di garantire la coerente e corretta applicazione delle norme relative all'attribuzione di indennità ai membri del Comitato delle regioni;

17. insiste affinché sia fatto il possibile per recuperare tutti gli importi indebitamente pagati ai membri e agli ex membri del Comitato delle regioni; ritiene tuttavia che in nessun caso le richieste di rimborso dei membri possano essere retrodatate;
 18. prende nota della sentenza del Tribunale di primo grado del 18 settembre 2003 che annulla la nomina del segretario generale del Comitato delle regioni (Causa T-73/01);
 19. chiede al Comitato delle regioni di pronunciarsi sull'opportunità o meno di dare avvio a una procedura disciplinare per determinare le responsabilità dei funzionari del Comitato e di informare il Parlamento al riguardo;
 20. chiede al Comitato delle regioni di respingere la richiesta dell'ex segretario generale, la cui nomina è stata annullata dal Tribunale di prima istanza il 18 settembre 2003 per ragioni procedurali, di beneficiare di un'aspettativa non remunerata per motivi personali rispetto alla sua attuale posizione di funzionario di grado A 2 del Comitato delle regioni, e di beneficiare di un prepensionamento a decorrere dal 1° settembre 2004;
 21. chiede al Comitato delle regioni di trasmettere una relazione completa sulla decisione di discarico attuale, in tempo utile affinché sia possibile tenerne conto nel contesto della procedura di discarico dell'esercizio 2002; ritiene che il presidente debba assumersi la responsabilità personale di dare esecuzione alle riforme e auspica di venire regolarmente informato dei progressi compiuti; intende rivalutare l'impegno nei confronti del processo di riforma nella prossima decisione di discarico per l'esercizio 2002;
 22. insiste affinché il presidente garantisca, come si è impegnato a fare, il rispetto, in tutta l'istituzione, per il mandato e la persona del revisore interno e chiede che i suoi consigli e pareri siano presi sul serio; auspica che le misure di riforma prevedano un'informazione aperta in merito ad eventuali irregolarità e frodi senza rischio di molestie individuali o istituzionali, come è avvenuto nel passato;
 23. chiede al Comitato delle regioni di adottare le misure necessarie a garantire che in futuro coloro che, in buona fede, denunciano irregolarità non ricevano lo stesso trattamento al quale è stato sottoposto il controllore finanziario;
 24. chiede che il revisore interno riceva le scuse formali del Comitato delle regioni non appena il procedimento avviato dal revisore interno, ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, sarà giunto a conclusione e senza pregiudizio dell'esito di tale procedimento.
-

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 gennaio 2004

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004

(2004/181/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.
- (2) Fatta salva la conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'accordo.
- (3) È opportuno adottare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comu-

nità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo in una data successiva.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria***A. Lettera della Comunità europea*

Signor ...,

Mi prego di informarla che, a seguito dei negoziati fra la delegazione della Repubblica di Slovenia e la delegazione della Comunità europea, si è concordato quanto segue.

- 1) Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Slovenia con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria indipendentemente dal fatto che circolino carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

- 2) Agli automezzi pesanti immatricolati in Slovenia in transito attraverso l'Austria tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004 sono assegnati 118 816 punti.
- 3) Le modalità di applicazione e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle indicate nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997 ⁽¹⁾.

Se necessario, il comitato misto dei trasporti istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Slovenia nel settore dei trasporti adotta le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

- 4) Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo all'espletamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo scade il 30 aprile 2004.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 21.

B. Lettera della Repubblica di Slovenia

Signor ...,

In riferimento alla Sua precedente lettera in cui mi informa di quanto segue:

«Mi prego di informarLa che, a seguito dei negoziati fra la delegazione della Repubblica di Slovenia e la delegazione della Comunità europea, si è concordato quanto segue.

- 1) Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Slovenia con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria indipendentemente dal fatto che circolino carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

- 2) Agli automezzi pesanti immatricolati in Slovenia in transito attraverso l'Austria tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004 sono assegnati 118 816 punti.
- 3) Le modalità di applicazione e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle indicate nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997 ⁽¹⁾.

Se necessario, il comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Slovenia nel settore dei trasporti adotta le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

- 4) Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo all'espletamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo scade il 30 aprile 2004.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.»

Mi prego di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 21.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 gennaio 2004

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un'intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

(2004/182/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un'intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.
- (2) Fatta salva la conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'intesa amministrativa.
- (3) È opportuno adottare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'intesa amministrativa dal 1° gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona (le persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, l'intesa amministrativa in forma di scambio di

lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria, fatta salva la conclusione dell'intesa medesima in una data successiva.

Il testo dell'intesa è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'intesa amministrativa di cui all'articolo 1 si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

INTESA AMMINISTRATIVA IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria***A. Lettera della Comunità europea*

Signor ...,

Mi prego di informarLa che, a seguito dei negoziati fra la delegazione della Confederazione svizzera e la delegazione della Comunità europea a norma dell'articolo 11 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia ⁽¹⁾, si è concordato quanto segue.

- 1) Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Svizzera con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria indipendentemente dal fatto che circolino carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

- 2) Agli automezzi pesanti immatricolati in Svizzera in transito attraverso l'Austria sono assegnati
140 992 punti per il 2004,
133 572 punti per il 2005 e
126 151 punti per il 2006.

Un quinto dei punti è distribuito sotto forma cartacea.

- 3) Le modalità di applicazione e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle indicate nell'accordo fra il capo del dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione svizzera e il ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'impiego del sistema di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco, concluso il 9 settembre 1999.

Se necessario, il comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera adotta le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

- 4) Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo all'espletamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo scade allo scadere del regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile ⁽²⁾.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

B. Lettera della Confederazione svizzera

Signor ...,

In riferimento alla Sua precedente lettera, in cui mi informa di quanto segue:

«Mi prego di informarLa che, a seguito dei negoziati fra la delegazione della Confederazione svizzera e la delegazione della Comunità europea a norma dell'articolo 11 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia ⁽¹⁾, si è concordato quanto segue.

1) Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Svizzera con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria indipendentemente dal fatto che circolino carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

2) Agli automezzi pesanti immatricolati in Svizzera in transito attraverso l'Austria sono assegnati
140 992 punti per il 2004,
133 572 punti per il 2005 e
126 151 punti per il 2006.

Un quinto dei punti è distribuito sotto forma cartacea.

3) Le modalità di applicazione e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle indicate nell'accordo fra il capo del dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione svizzera e il ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'impiego del sistema di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco, concluso il 9 settembre 1999.

Se necessario, il comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera adotta le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

4) Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo all'espletamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo scade allo scadere del regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile ⁽²⁾.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.»

Mi prego di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 gennaio 2004

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

(2004/183/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.
- (2) Fatta salva la conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'accordo.
- (3) È opportuno adottare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) persona abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di

lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo in una data successiva.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria***A. Lettera della Comunità europea*

Signor ...,

Mi prego di informarLa che, a seguito della procedura di conciliazione tra il Consiglio e il Parlamento europeo sul regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile ⁽¹⁾, si sono svolti negoziati fra la delegazione della Repubblica di Croazia e la delegazione della Comunità europea nell'ambito del protocollo n. 6 allegato all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra ⁽²⁾, e che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del protocollo n. 6 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra ⁽³⁾, si è concordato quanto segue:

- 1) Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Croazia con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria indipendentemente dal fatto che circolino carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

- 2) Agli automezzi pesanti immatricolati in Croazia in transito attraverso l'Austria sono assegnati:
172 378 punti per il 2004,
163 305 punti per il 2005,
154 233 punti per il 2006.

- 3) Le modalità di applicazione e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle indicate nell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003 ⁽⁴⁾.

Se necessario, il comitato interinale (e successivamente il consiglio di stabilizzazione e di associazione) adotta le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

- 4) Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo all'espletamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo scade allo scadere del regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3.

⁽³⁾ In corso di ratifica.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 33.

B. Lettera della Repubblica di Croazia

Signor ...,

In riferimento alla Sua precedente lettera, in cui mi informa di quanto segue:

«Mi pregio di informarLa che, a seguito della procedura di conciliazione tra il Consiglio e il Parlamento europeo sul regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile ⁽¹⁾, si sono svolti negoziati fra la delegazione della Repubblica di Croazia e la delegazione della Comunità europea nell'ambito del protocollo n. 6 allegato all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra ⁽²⁾, e che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del protocollo n. 6 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra ⁽³⁾, si è concordato quanto segue:

- 1) Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Croazia con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

- 2) Agli automezzi pesanti immatricolati in Croazia in transito attraverso l'Austria sono assegnati come segue:

172 378 punti per il 2004,

163 305 punti per il 2005,

154 233 punti per il 2006.

- 3) Le modalità di applicazione e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle indicate nell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003 ⁽⁴⁾.

Se necessario, il comitato interinale (e successivamente il consiglio di stabilizzazione e di associazione) adotta le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

- 4) Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo all'espletamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo scade allo scadere del regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.»

Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3.

⁽³⁾ In corso di ratifica.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 33.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 13 gennaio 2004****relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria**

(2004/184/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.
- (2) Fatta salva la conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'accordo.
- (3) È opportuno adottare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comu-

nità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo in una data successiva.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria***A. Lettera della Comunità europea*

Signor ...,

Mi prego di informarLa che, a seguito dei negoziati fra la delegazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la delegazione della Comunità europea a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti ⁽¹⁾, si è concordato quanto segue:

- 1) Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria indipendentemente dal fatto che circolino carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

- 2) Agli automezzi pesanti immatricolati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria sono assegnati:
68 780 punti per il 2004,
65 160 punti per il 2005, e
61 540 punti per il 2006.

- 3) Le modalità di applicazione e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle indicate nell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria, con effetto dal 1° gennaio 1999 ⁽²⁾.

Se necessario, il comitato misto dei trasporti istituito dall'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti ⁽³⁾ adotta le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

- 4) Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo all'espletamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo scade allo scadere del regolamento (CE) n. 2327/2003, del 22 dicembre 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile ⁽⁴⁾.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

⁽¹⁾ GU L 348 del 18.12.1997, pag. 170.

⁽²⁾ GU L 75 del 21.3.2003, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 348 del 18.12.1997, pag. 169.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

B. Lettera dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Signor ...,

In riferimento alla Sua precedente lettera, in cui mi informa di quanto segue:

«Mi prego di informarLa che, a seguito dei negoziati fra la delegazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la delegazione della Comunità europea a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti ⁽¹⁾, si è concordato quanto segue.

1) Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria indipendentemente dal fatto che circolino carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

2) Agli automezzi pesanti immatricolati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria sono assegnati:

68 780 punti per il 2004,

65 160 punti per il 2005, e

61 540 punti per il 2006.

3) Le modalità di applicazione e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle indicate nell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria, con effetto dal 1° gennaio 1999 ⁽²⁾.

Se necessario, il comitato misto dei trasporti istituito dall'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti ⁽³⁾ adotta le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

4) Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo all'espletamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo scade allo scadere del regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile ⁽⁴⁾.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.»

Mi prego di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

⁽¹⁾ GU L 348 del 18.12.1997, pag. 170.

⁽²⁾ GU L 75 del 21.3.2003, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 348 del 18.12.1997, pag. 169.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
relativa all'adozione di un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro
comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica

(2004/185/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca (CCR),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca, il programma supplementare di ricerca relativo al reattore ad alto flusso (HFR) è uno degli strumenti principali disponibili nell'Unione per contribuire alla definizione di tecnologie nucleari sicure, alla ricerca sui materiali per la fusione termonucleare, alla ricerca fondamentale, alla ricerca e alle applicazioni in campo medico e alla formazione in tali settori.
- (2) I contributi finanziari per questo programma supplementare saranno versati direttamente dai Paesi Bassi e dalla Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di ricerca supplementare relativo all'esercizio dell'HFR, in seguito denominato «il programma», i cui obiettivi sono definiti all'allegato I, è adottato per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Articolo 2

Il contributo finanziario ritenuto necessario per l'esecuzione del programma ammonta a circa 30,6 milioni EUR. La ripartizione dei contributi figura all'allegato II e comprende l'accantonamento per lo smantellamento del reattore.

Articolo 3

La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma, ricorrendo, a tal fine, ai servizi del CCR. Il consiglio di amministrazione del CCR è tenuto informato in merito all'attuazione del programma.

Articolo 4

La Commissione riferisce, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo sui risultati dell'applicazione della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

*ALLEGATO I***OBIETTIVI TECNICI E SCIENTIFICI**

Le principali finalità del programma sono:

- 1) fornire oltre 250 giorni annui di esercizio dell'HFR per garantire la disponibilità di neutroni per scopi sperimentali;
- 2) consentire un uso razionale del reattore in funzione delle esigenze degli enti di ricerca che richiedono il sostegno dell'HFR in campi, quali il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti; la sanità, compresi lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica e la sperimentazione di tecniche terapeutiche; la fusione; la ricerca fondamentale e la formazione; la gestione delle scorie nucleari, compresa la possibilità di sviluppare combustibili nucleari per eliminare il plutonio per uso militare.

*ALLEGATO II***RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi per il programma saranno versati direttamente dai Paesi Bassi e dalla Francia.

La ripartizione dei contributi è la seguente:

Paesi Bassi: 29,75 milioni di EUR

Francia: 0,9 milioni di EUR

Totale: 30,65 milioni di EUR.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2004

che modifica alcuni allegati della decisione 96/510/CE riguardo ai requisiti zootecnici per l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2004) 388]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/186/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche, applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, terzo trattino, l'articolo 6, secondo trattino, e l'articolo 7, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nel certificato zootecnico devono figurare alcune informazioni che consentano di stabilire l'origine e l'identificazione dell'animale da cui provengono lo sperma, gli ovuli e gli embrioni.
- (2) I modelli dei certificati per gli scambi intracomunitari di sperma, ovuli ed embrioni equini sono riportati nella decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati ⁽²⁾.
- (3) I modelli dei certificati per le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie bovina, suina, ovina e caprina provenienti da paesi terzi sono riportati nella decisione 96/510/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni ⁽³⁾.

- (4) Ai fini della coerenza delle norme comunitarie, i certificati genealogici e zootecnici riportati nella decisione 96/510/CE devono essere integrati da disposizioni concernenti l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina provenienti dai paesi terzi. Tali disposizioni devono essere fondate sui requisiti zootecnici che si applicano agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli ed embrioni di queste specie.
- (5) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 96/510/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati IV, V e VI della decisione 96/510/CE sono modificati come disposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 19 del 25.1.1996, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53.

ALLEGATO

Gli allegati IV, V e VI della decisione 96/510/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«ALLEGATO IV

Certificato genealogico e zootecnico per l'importazione di sperma di animali della specie bovina riproduttori di razza pura, di animali riproduttori della specie suina, di ovini e caprini riproduttori di razza pura e di equidi registrati		
A. <i>Dati relativi al maschio donatore</i>		
1. Specie (bovina/suina/ovina/caprina/equina) ⁽¹⁾	2. Razza/tipo genetico	
3. Organismo emittente	4. Nome e indirizzo dell'organismo che tiene il libro genealogico o il registro nel paese terzo d'origine	
5. Nome e indirizzo dell'allevatore		
6. Nome (facoltativo)	7. Numero d'iscrizione originale	
8. Data di nascita	9. Gruppo sanguigno ⁽²⁾	
10. Genealogia ⁽³⁾		
Padre Numero originale del libro genealogico	Nonno paterno ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico d'origine	
	Nonna paterna ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico d'origine	
Madre Numero originale del libro genealogico	Nonno paterno Numero originale del libro genealogico d'origine	
	Nonna paterna ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico d'origine	
11. Tutti i risultati disponibili dei controlli dell'attitudine e i risultati aggiornati della valutazione del valore genetico (con indicazione del nome dell'organismo che ha valutato tale valore) effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
12. Affidabilità della valutazione genetica (soltanto per i tori di razza da latte) (almeno 0,5)		
<i>Validità</i>		
13. Data e luogo	14. NOME (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO	15. Firma

B. Dati relativi allo sperma		
1. Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero, ecc.)	2. Identificazione del contenitore	
3. Origine dello sperma (indirizzo del centro di raccolta/conservazione)	4. Destinazione dello sperma (nome e indirizzo del destinatario)	
Identificazione della paglietta	Numero di dosi	Data di raccolta
Validità		
5. Data e luogo	6. NOME (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO	7. Firma
<p>(¹) Cancellare le voci non pertinenti. (²) O altro metodo pertinente approvato conformemente alla legislazione comunitaria; necessario soltanto per bovini, equidi, ovini e caprini. (³) Non necessario per i suini ibridi. (⁴) Non necessario per gli equidi registrati. (⁵) Se necessario, riportare le informazioni su un foglio a parte.</p>		

ALLEGATO V

Certificato genealogico e zootecnico per l'importazione di ovuli di animali della specie bovina riproduttori di razza pura, di animali riproduttori della specie suina, di ovini e caprini riproduttori di razza pura e di equidi registrati		
A. <i>Dati relativi alla femmina donatrice</i>		
1. Specie (bovina/suina/ovina/caprina/equina) ⁽¹⁾	2. Razza/tipo genetico	
3. Organismo emittente	4. Nome e indirizzo dell'organismo che tiene il libro genealogico o il registro nel paese terzo d'origine	
5. Nome e indirizzo dell'allevatore		
6. Nome (facoltativo)	7. Numero d'iscrizione originale	
8. Data di nascita	9. Gruppo sanguigno ⁽²⁾	
10. Genealogia ⁽³⁾		
Padre Numero originale del libro genealogico	Nonno paterno ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico	
	Nonna paterna ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico	
Madre Numero originale del libro genealogico	Nonno paterno Numero originale del libro genealogico	
	Nonna paterna ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico	
11. Tutti i risultati disponibili dei controlli dell'attitudine e i risultati aggiornati della valutazione del valore genetico (con indicazione del nome dell'organismo che ha valutato tale valore) effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
<i>Validità</i>		
12. Data e luogo	13. NOME (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO	14. Firma

B. Dati relativi agli ovuli		
1. Sistema di identificazione degli ovuli (colore, numero, ecc.)		2. Identificazione del contenitore
3. Origine degli ovuli (indirizzo dell'unità di raccolta degli ovuli)		4. Destinazione degli ovuli (nome e indirizzo del destinatario)
Identificazione della paglietta	Numero di ovuli per paglietta	Data di raccolta
<i>Validità</i>		
5. Data e luogo	6. NOME (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO	7. Firma
<p>(¹) Cancellare le voci non pertinenti. (²) O altro metodo pertinente approvato conformemente alla legislazione comunitaria; necessario soltanto per bovini, equidi, ovini e caprini. (³) Non necessario per suini ibridi. (⁴) Non necessario per gli equidi registrati. (⁵) Se necessario, riportare le informazioni su un foglio a parte.</p>		

ALLEGATO VI

Certificato genealogico e zootecnico per l'importazione di embrioni di animali della specie bovina riproduttori di razza pura, di animali riproduttori della specie suina, di ovini e caprini riproduttori di razza pura e di equidi registrati		
<i>A. Dati relativi al maschio donatore</i>		
1. Specie (bovina/suina/ovina/caprina/equina) ⁽¹⁾	2. Razza/tipo genetico	
3. Organismo emittente	4. Nome e indirizzo dell'organismo che tiene il libro genealogico o il registro nel paese terzo d'origine	
5. Nome e indirizzo dell'allevatore		
6. Nome (facoltativo)	7. Numero d'iscrizione originale	
8. Data di nascita	9. Gruppo sanguigno ⁽²⁾	
10. Genealogia ⁽³⁾		
Padre Numero originale del libro genealogico	Nonno paterno ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico	
	Nonna paterna ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico	
Madre Numero originale del libro genealogico	Nonno paterno Numero originale del libro genealogico	
	Nonna paterna ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico	
11. Tutti i risultati disponibili dei controlli dell'attitudine e i risultati aggiornati della valutazione del valore genetico (con indicazione del nome dell'organismo che ha valutato tale valore) effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
<i>Validità</i>		
12. Data e luogo	13. NOME (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO	14. Firma

B. Dati relativi alla femmina donatrice		
1. Specie (bovina/suina/ovina/caprina/equina) ⁽¹⁾	2. Razza/tipo genetico	
3. Organismo emittente	4. Nome e indirizzo dell'organismo che tiene il libro genealogico o il registro nel paese terzo d'origine	
5. Nome e indirizzo dell'allevatore		
6. Nome (facoltativo)	7. Numero d'iscrizione originale	
8. Data di nascita	9. Gruppo sanguigno ⁽²⁾	
10. Genealogia ⁽³⁾		
Padre Numero originale del libro genealogico	Nonno paterno ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico	
	Nonna paterna ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico	
Madre Numero originale del libro genealogico	Nonno paterno Numero originale del libro genealogico	
	Nonna paterna ⁽⁴⁾ Numero originale del libro genealogico	
11. Tutti i risultati disponibili dei controlli dell'attitudine e i risultati aggiornati della valutazione del valore genetico (con indicazione del nome dell'organismo che ha valutato tale valore) effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
<i>Validità</i>		
12. Data e luogo	13. NOME (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO	14. Firma

C. Dati relativi all'embrione/agli embrioni		
1. Sistema di identificazione degli embrioni (colore, numero, ecc.)	2. Identificazione del contenitore	
3. Origine dell'embrione/degli embrioni (indirizzo dell'unità di raccolta degli embrioni)	4. Destinazione dell'embrione/degli embrioni (nome e indirizzo del destinatario)	
Identificazione della paglietta	Numero di embrioni per paglietta	Data di raccolta
<i>Validità</i>		
5. Data e luogo	6. NOME (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO	7. Firma
<p>(¹) Cancellare le voci non pertinenti. (²) O altro metodo pertinente approvato conformemente alla legislazione comunitaria; necessario soltanto per bovini, equidi, ovini e caprini. (³) Non necessario per i suini ibridi. (⁴) Non necessario per gli equidi registrati. (⁵) Se necessario, riportare le informazioni su un foglio a parte.»</p>		

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2004

recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2004) 640]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/187/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli uomini e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.
- (3) Il 23 febbraio 2004 gli Stati Uniti d'America hanno confermato la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un branco di volatili dello Stato del Texas (Contea di Gonzales), risultato positivo ad un controllo effettuato il 17 gennaio 2004.
- (4) Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H5N2 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia attualmente in corso in Asia. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, il rischio per la salute pubblica in relazione a questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.
- (5) Tuttavia, tenuto conto del rischio per la salute degli animali dell'introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno disporre, a titolo di misura immediata, la sospensione delle importazioni di pollame vivo, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e delle uova da cova di tali specie in provenienza dagli Stati Uniti d'America.

(6) Ai sensi della decisione 2000/666/CE della Commissione ⁽⁴⁾, sono autorizzate le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tutti i paesi membri dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizootie) soggetti a garanzie in materia di polizia sanitaria stabilite dal paese di origine nonché a rigorose misure di quarantena successive all'importazione negli Stati membri.

(7) Tuttavia, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di volatili diversi dal pollame, nonché di uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari in provenienza dagli Stati Uniti d'America come misura supplementare onde fugare qualsiasi rischio di insorgenza della malattia nelle stazioni di quarantena sotto l'autorità degli Stati membri.

(8) Inoltre, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni a base di carne e di prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie, ottenuti da volatili macellati dopo il 27 gennaio 2004 nonché di uova per il consumo umano in provenienza dagli Stati Uniti d'America.

(9) La decisione 97/222/CE della Commissione ⁽⁵⁾ reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dalla condizione sanitaria del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; per non ostacolare inutilmente gli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(10) Le misure di controllo sanitario applicabili a tali prodotti permettono di escludere dal campo di applicazione della presente decisione le importazioni soggette a controllo di materiale grezzo utilizzato per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

- (11) Gli Stati Uniti d'America hanno firmato un accordo con la Comunità europea in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾.
- (12) È opportuno riesaminare le misure adottate a livello comunitario in relazione a questo focolaio non appena gli Stati Uniti d'America avranno comunicato ulteriori informazioni sulla situazione sanitaria e sulle misure di controllo adottate a tale riguardo.
- (13) Il riesame della presente decisione deve tenere conto delle misure di regionalizzazione proposte dalle autorità veterinarie statunitensi in conformità delle disposizioni dell'accordo veterinario.
- (14) Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 2-3 marzo 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio degli Stati Uniti d'America di:

- pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e uova da cova di tali specie,
- volatili diversi dal pollame, nonché uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari,
- uova per il consumo umano.

Articolo 2

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio degli Stati Uniti d'America di:

- carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e
- preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da volatili macellati anteriormente al 27 gennaio 2004.

2. I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni, a seconda della specie di cui trattasi:

«Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/prodotto a base di carne consistente o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/preparazione a base di carne consistente o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento ^(A) ottenuti da volatili macellati anteriormente al 27 gennaio 2004 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/187/CE della Commissione.

^(A) Cancellare la voce non pertinente.»

3. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni consistenti o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte ad uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE della Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione viene riesaminata alla luce dell'evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie statunitensi.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino 23 marzo 2004.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).